

(N. 74)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori BERLINGUER, GRISOLIA, ADINOLFI, TAMBURRANO, PICCHIOTTI, NOBILI Tito Oro, VERONI, CORTESE, GIUA, MARANI, MARIOTTI, LANZETTA, GIACOMETTI e MANCINELLI

Annunciata nella seduta del 16 settembre 1948

Delega al Presidente della Repubblica a concedere amnistia per il reato previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100 e indulto per i reati previsti dal decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, e per il reato previsto dall'articolo 3 del decreto luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, successivamente prorogato.

ONOREVOLI SENATORI. — A chiusura della discussione del disegno di legge di ratifica e proroga del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi, il Senato approvò all'unanimità un ordine del giorno, firmato dal relatore per la maggioranza onorevole Bò e dal sottoscritto, relatore per la minoranza, col quale si invitava il Governo a promuovere e adottare provvedimenti di indulgenza in favore dei condannati con sentenza irrevocabile in base al decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, e dei precedenti decreti relativi alla stessa materia, per adeguare le loro pene a quelle più favorevoli della nuova legge.

La Camera dei deputati aveva già introdotto nella nuova legge un emendamento secondo il quale, in deroga al terzo capoverso dell'articolo 2 Codice penale, le disposizioni più favorevoli della stessa legge erano dichiarate applicabili anche ai reati commessi durante il periodo in cui era stato in vigore il decreto 5 febbraio 1948.

Approvando l'ordine del giorno che richiedeva provvedimenti di clemenza, il Senato si rese conto della condizione speciale che si era creata per coloro i quali erano stati condannati con sentenza irrevocabile per gli identici reati commessi in periodo precedente e di evitare così un iniquo trattamento di severità nei loro confronti non più giustificato dopo l'approvazione degli emendamenti limitativi degli articoli 1, 2, 4, 5, della soppressione dell'articolo 3 e della nuova configurazione di un attenuante di carattere generale introdotta con un comma aggiuntivo dell'articolo 6.

Tanto più questa esigenza appare palese in quanto era evidente che molti di quei condannati non avevano proposto impugnazione sia per negligenza propria o dei loro difensori sia perchè nessuno poteva, al tempo della condanna di primo o di secondo grado, prevedere che alla legge, in base alla quale tale condanna era stata pronunciata, avrebbe seguito altra legge più favorevole, pure temporanea

ma eccezionalmente estensibile nelle sue disposizioni soppressive o mitigatrici, ai reati puniti dalla legge precedente.

D'altronde, come è superfluo rilevare, era inconcèpibile l'estensione di tali norme più favorevoli in sede di esecuzione. Per equiparare la condizione dei condannati con sentenza irrevocabile non restavano che i rimedi eccezionali della amnistia e del condono e quello della grazia.

Ma, per la specialissima condizione dei condannati per i reati puniti dall'articolo 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, la grazia e il condono non avrebbero mai potuto corrispondere al nuovo clima legislativo e morale determinatosi con la soppressione di tale articolo. La Camera dei deputati, per prima, aveva votato a grandissima maggioranza e forse all'unanimità e con la esplicita adesione degli stessi onorevoli Ministri proponenti, la soppressione di questa particolare figura di reato che creava nei cittadini l'obbligo di rendersi delatori contemplando sanzioni per chi tale obbligo infrangesse. Un condono, anche se tempestivo, non avrebbe mai posto nel nulla le conseguenze giuridiche e morali anche successive alla espiazione della pena dei condannati per tale reato che, dopo la Camera, anche il Senato ritenne, con votazione unanime, ingiustificabile; e altrettanto può ben dirsi della grazia.

Invece l'amnistia proposta col presente disegno di legge varrà, nel caso di condannati tuttora in espiazione di pena, oltre che a ridonare ad essi la libertà, a cancellare ogni effetto penale e morale della condanna riportata, ed apporterà le stesse giuste conseguenze nei confronti di quanti la pena avessero già espia e che potranno anch'essi

richiedere la declaratoria a norma dell'articolo 593 n. c. del Codice penale.

Quanto alla proposta di condono anch'essa risponde ad analoghi criteri di giustizia, di proporzione, di parità di trattamento. Non sarà inutile ricordare che la discussione del disegno di legge di ratifica e proroga più volte citato, oltre alle critiche della opposizione, determinò, nel Senato, riserve ed altre critiche anche da parte di molti oratori della maggioranza che però si conclusero con la proposta di respingere tutti i nuovi emendamenti adducendo le note ragioni di urgenza; e il senatore Gonzales espresse anche il proposito del suo gruppo di presentare, alla ripresa dei lavori, un nuovo disegno di legge di iniziativa parlamentare per correggere errori ed eccessive severità.

Ma la elaborazione e la discussione di tale eventuale nuova legge richiederà notevole tempo. D'altra parte non si ha notizia che il Governo abbia provveduto ad adeguare la condizione dei condannati con sentenza irrevocabile con provvedimenti di grazia; né le grazie, anche se numerose, potrebbero rispondere a quella esigenza di carattere generale e indiscriminato che è insito nella necessità di una parità di trattamento giustificata in confronto di tutti, quale era richiesto nell'ordine del giorno del Senato e quale particolarmente richiede la nuova attenuante della legge 23 luglio 1948, n. 970.

Perciò si propone che il Senato approvi la seguente proposta di legge e se ne richiede l'esame con la *procedura di urgenza* la cui giustificazione appare palese dalla condizione in cui versano quanti dovranno godere dei benefici che saranno concessi.

BERLINGUER.

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo unico.

Il Presidente della Repubblica è delegato ad emanare il seguente decreto di amnistia e condono:

Art. 1. — È concessa amnistia per il reato previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali per il controllo delle armi.

Art. 2. — Fuori del caso dell'articolo precedente è concesso il condono di un terzo delle pene inflitte per i reati previsti dallo stesso decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, e dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, successivamente prorogato.